

Quesito n. 3:

Buon pomeriggio,

verificando l'Art.33 dell'allegato II.14 del nuovo codice 36/2023 che recita:

Articolo 33. Esclusione dall'anticipazione del prezzo.

1. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 125, comma 1, del codice i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediato la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali.

L'operatore economico può richiedere alla Stazione Appaltante l'acconto del 20% in quanto la fornitura non è immediata ed è regolata da un apposito cronoprogramma.

Chiediamo perciò la verifica approfondita e conferma di questo articolo.

Risposta:

L'esecuzione della prestazione, pur potendo essere differita rispetto alla data di conclusione del contratto, non è soggetta ad un vero e proprio cronoprogramma. L'art. 6 del capitolato, laddove prevede che la consegna dovrà avvenire entro il termine massimo di 180 giorni dalla sottoscrizione del contratto o dall'affidamento anticipato in via d'urgenza, prevede un termine massimo di adempimento e non un cronoprogramma in senso tecnico.